F. CERI
16 Sc 1/43

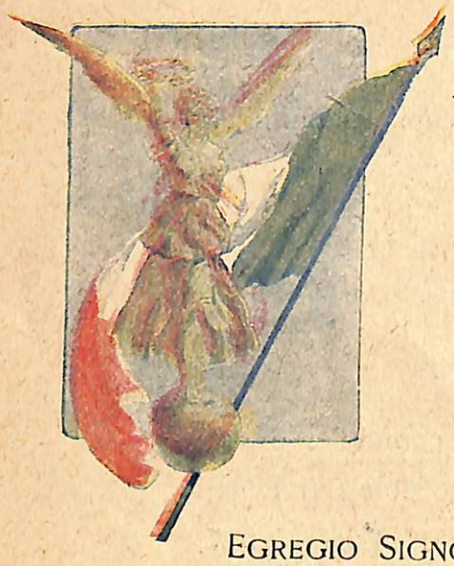

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

ANONIMA :: SEDE IN MILANO

CAPITALE SOCIALE L. 156 000 000 INTERAMENTE VERSATO

RISERVA ORDINARIA .. .. L. 31 200 000
RISERVA STRAORDINARIA .. .. L. 27 000 000

Gennaio 1917.

EGREGIO SIGNORE,

Nell'imminenza dell'emissione della

Nuova Rendita Consolidata 5 %

ci facciamo un dovere di riassumere qui appresso le condizioni che regolano la creazione di questo nuovo tipo di debito consolidato dello Stato, fruttante l'interesse del 5 % pagabile semestralmente al 1° Luglio e al 1° Gennaio di ogni anno.

Il nuovo titolo

sarà esente da ogni imposta presente e futura,

non potrà essere convertito prima di 15 anni dalla sua creazione,

il suo reddito del 5,55 %, risultante dal prezzo di emissione stabilito nella ragione del 90 %, più interessi dal 1° Gennaio 1917 al giorno del versamento, resta assicurato all'acquirente fino al 31 Dicembre 1931. Solo dopo quest'epoca sarà in facoltà dello Stato di attuare una eventuale conversione.

La sottoscrizione avrà luogo dal 5 al 25 Febbraio prossimo nel Regno, nella Tripolitania e Cirenaica, mentre potrà svolgersi a tutto il 20 Aprile 1917 nell'Eritrea e nella Somalia; per l'Europa e i Paesi del bacino del Mediterraneo, a tutto il 25 Febbraio prossimo, e per gli altri Paesi entro il 30 Aprile 1917.

275770
PRATO

I sottoscrittori per somme superiori a 100 Lire di capitale nominale hanno facoltà di pagare a rate:

del 35 % all'atto della sottoscrizione
» 30 % al 10 Aprile 1917
» 25 % al 3 Luglio 1917.

Sono ammessi versamenti anticipati purchè a rate complete, e verranno accettate nei versamenti, come danaro contante, le cedole dei Debiti di Stato consolidati e redimibili con scadenza 1° Aprile e 1° Luglio 1917, nonchè le Obbligazioni dei Debiti Pubblici redimibili, estratte per rimborso.

I titoli potranno essere al portatore o nominativi.

I titoli definitivi al portatore verranno consegnati immediatamente ai sottoscrittori che verseranno l'intero importo sottoscritto in contanti, in danaro e in Cedole.

I versamenti potranno farsi altresì:

a) in Buoni del Tesoro ordinari alla pari, meno sconto del:

4,40 % annuo per quelli emessi a tutto il 30 Giugno 1916;
3 — % » » » » a partire dal 1° Luglio 1916 con scadenza da 3 a 5 mesi;
4,25 % » » » » a partire dal 1° Luglio 1916 con scadenza da 6 a 12 mesi;

b) in Buoni del Tesoro quinquennali 4 %:

scadenti al 1° Aprile 1917 a L. 102,50 tal quale
» » 1° Ottobre » a L. 101,60 » »
» » 1° Aprile 1918 a L. 101,30 » »
» » 1° Ottobre » a L. 100,50 » »

Questi prezzi fissi percentuali comprendono tanto la quota di capitale come la quota di interesse.

c) in Buoni del Tesoro 5 % colla cedola al 1° Aprile 1917 e successive, per somme fisse percentuali comprendenti capitale e interesse:

a 3 anni a . . . . . L. 101,90
» 5 » » . . . . . » 100,40;

d) in Buoni del Tesoro a tre e a cinque anni creati col Decreto 6 Settembre 1916 del Ministero del Tesoro, senza la cedola 1° Aprile 1917 perchè già conteggiata in via anticipata all'atto dell'acquisto dei Buoni:

a 3 anni a . . . . . L. 99,40
» 5 » » . . . . . » 97,90;

e) anche in titoli pubblici emessi in paesi esteri;

f) in monete d'oro decimali aventi corso legale nel Regno a 130 % . . . . . } sino a nuovo avviso;
in Sterline oro a 32,70 . . . . . } sino a nuovo avviso;
in Dollari Stati Uniti oro a 6,70 . . . . } sino a nuovo avviso;
in oro alla pari con restituzione dell'oro alla pari 6 mesi dopo la pace.

È autorizzata la conversione in titoli della nuova Rendita Consolidata 5 % dei Prestiti seguenti:

Prestiti Nazionali 4 ½ %, creati con R. Decreto 19 Dicembre 1914 e 15 Giugno 1915;

Prestito Nazionale 5 %, creato con R. Decreto 22 Dicembre 1915 purchè il deposito dei titoli da convertirsi avvenga entro il 30 Aprile 1917.

Sui titoli dei due Prestiti Nazionali 4 ½ % presentati per la conversione si dovranno pagare L. 2,50 per ogni 100 lire di capitale nominale dei titoli da convertirsi.

Invece, ai portatori del Prestito Nazionale 5 % verrà accordato un premio di L. 3 per ogni 100 lire di capitale nominale dei titoli depositati.

Il reddito del 5,55 % della Rendita Consolidata 5 % essendo garantito per almeno 15 anni a partire dal 1° di Gennaio 1917, ossia cinque anni di più che per i Prestiti precedenti, il vantaggio della conversione risulta evidente.

Lo stesso dicasi pei Buoni quinquennali 4 e 5% i cui portatori dovrebbero pure approfittare in larga misura della facoltà di conversione dei loro titoli nella nuova Rendita Consolidata 5 %.

La nuova Rendita Consolidata 5% al portatore sarà accettata in garanzia presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Saranno esenti da tassa di bollo e registro tutti gli atti relativi alla sottoscrizione alla nuova Rendita Consolidata 5% e così pure le ricevute di versamento, i certificati provvisori di titoli definitivi e le girate per cessione.

Su richiesta noi accorderemo fino a nuovo avviso anticipazioni sui titoli della nuova Rendita 5 %, che godrà degli stessi diritti e benefici che venissero accordati a nuovi Prestiti di Stato che si emettessero, durante la guerra, a condizioni più favorevoli per i sottoscrittori di quelle fissate dal Decreto autorizzante l'emissione di questa nuova Rendita 5 % Consolidata.

I nostri servizi sono a intera disposizione della S. V. Ill.ma per facilitare nella maggior misura possibile la Vostra sottoscrizione alla nuova Rendita 5%, e noi ci considereremo molto onorati se vorrete riservarci la Vostra cortese preferenza.

BANCA COMMERCIALE ITALIANA.

NB. — Sui versamenti anticipati in Conto sottoscrizione nuova Rendita Consolidata 5 %, la Banca Commerciale Italiana bonificherà l'interesse del 5 % sino al 5 Febbraio prossimo.